



DECRETO LEGGE N. 124/2019

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”

Convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**Nota di lettura delle norme di interesse delle Province
con estratti del relativo dossier parlamentare**

Roma, 7 gennaio 2010

Articolo 4

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o

ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

L'articolo 4, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Il comma 1 della disposizione in esame introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione.

In primo luogo, il comma 1 dell'articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 241.

Pertanto, l'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera - in contesti c.d labour intensive - presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.

Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

In particolare l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

-le deleghe di pagamento;

- elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

*-l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
-il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.*

Il comma 3 introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest'ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In particolare la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente inoltre ne dà comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall'articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

In sostanza, gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

-essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));

-non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.

Il comma 8 del nuovo articolo 17-bis - in deroga all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 241 - esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di

avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

Il comma 2 dell'articolo 4 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma 3 dell'articolo 4 inserisce una nuova lettera (a-quinquies)) all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l'Italia applica il meccanismo dell'inversione contabile detto reverse charge.

La lettera a-quinquies) estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma pertanto aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni per cui è già prevista l'applicazione dell'inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l'applicazione dell'IVA e di conseguenza il committente integra la fattura dell'imposta secondo l'aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.

La norma prevede, infine, che l'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n.276 del 2003.

Il comma 4 dell'articolo in esame specifica che l'efficacia delle nuove norme in materia di split payment di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Articolo 30.

(Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)

.....

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro».

2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento».

Il comma 2-bis dell'articolo 30 modifica l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare, al fine di estendere agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro. Ai sensi del comma 2-ter, la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Articolo 38-bis
(Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali)

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».

L'articolo 38-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), recata dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 7 al fine di precisare che il tributo può essere versato alla tesoreria della città metropolitana, in luogo della tesoreria della provincia.

La lettera b) integra il disposto del citato comma 7 prevedendo che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24 si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune.

Viene altresì stabilito che, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo del comma 7 oggetto di modifica, sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020 previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali. In mancanza di tale intesa, i decreti sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione.

Articolo 46-bis

(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica e riparto quota statale dell'8 per mille)

1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ».

2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « sono destinate » è inserita la seguente: « prioritariamente ».

4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730 ».

L'articolo 46-bis, interviene sulla disciplina delle risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, con particolare riferimento alla quota parte delle risorse destinate, in base alle scelte dei contribuenti, agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

In particolare, il comma 1 introduce un ulteriore criterio di ripartizione della quota parte delle risorse dell'otto per mille di competenza dello Stato destinate alla categoria relativa all'edilizia scolastica, al fine di garantire una più equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari destinati a tale finalità.

A tal fine, il comma introduce (mediante l'inserimento di un comma 4-bis all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che reca i criteri e le procedure per

l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell'otto per mille destinata agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). La disposizione precisa, poi, che nell'ambito di ogni area geografica resta fermo quanto disposto dalla programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

Il comma 2 interviene sulla facoltà del Consiglio dei Ministri di derogare ai criteri di ripartizione previsti nell'articolo 2-bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 76/1998 (riparto in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e ulteriore riparto tra le cinque aree geografiche per la quota destinata ai beni culturali) limitando, per la quota riferita agli interventi sugli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028, tale possibilità di deroga nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione delle risorse.

Il comma 3 novella l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. "La buona scuola") relativamente alle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relative all'edilizia scolastica sono destinate "prioritariamente" agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione.

L'effetto della modifica sembrerebbe quello di garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse relative all'edilizia scolastica (in quanto non dovrebbero essere più interamente – ma solo "prioritariamente" - devolute ad interventi conseguenti a eventi eccezionali), in linea con le finalità e le modalità di riparto del nuovo comma 4-bis del DPR n.76/1998 (introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame).

Infine, il comma 4, modifica l'articolo 47, terzo comma, della legge n. 222/1985, istitutiva dell'otto per mille IRPEF, introducendo, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

Articolo 48

(Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 243:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: « certificato di bilancio di cui all'articolo 161 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto della gestione »; al secondo periodo, le parole: « Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. ».

.....

L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche normative introdotte dall'articolo in esame sono conseguenti alle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 (ai commi 902-904), che ha eliminato l'obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell'interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo la previsione dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.

Il mancato invio dei documenti contabili alla BDAP entro i 30 giorni dal termine stabilito per la loro approvazione comporta altresì l'attivazione dell'altra sanzione, prevista dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, che comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Giova, infine, ricordare che l'obbligo di inviare i bilanci e i conti consuntivi alla BDAP è previsto dall'art. 13 della legge 196/2009, che rinvia ad apposito decreto ministeriale, quest'ultimo adottato il 12 maggio 2016, il quale prevede, all'art. 4, che l'invio del bilancio di previsione o del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla sua approvazione.

In particolare, il comma 1 interviene sugli adempimenti contabili relativi alla presentazione della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell'ente locale, che la normativa vigente prevede debba essere allegata sia al bilancio di previsione (art. 172) sia al rendiconto di gestione (art. 227, co. 5), nonché al certificato di rendiconto (art. 228, co. 5).

Stante quanto sopra ricordato, la lettera a) del comma 1 sopprime la disposizione – contenuta al comma 5 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 – che pone a carico degli enti locali l'onere di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano

degli indicatori e dei risultati di bilancio anche al certificato di rendiconto. La soppressione è conseguente al fatto che l'onere della trasmissione del certificato di rendiconto è ormai venuto meno, ai sensi del citato comma 902 della legge di bilancio 2019, sostituito dall'obbligo, previsto dalla legge di contabilità, dell'invio del rendiconto alla BDAP.

Resta in ogni caso ferma la disposizione, contenuta nel medesimo comma 5 dell'art. 228 del TUEL, che prevede che tali documenti (tabella dei parametri di deficitarietà strutturale e piano degli indicatori) vengano allegati al rendiconto.

Per le medesime considerazioni, la lettera b) del comma 1 modifica altresì le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 243 del TUEL, che disciplina i controlli cui sono soggetti gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di eliminare, all'interno delle misure sanzionatorie, i riferimenti al soppresso certificato di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso a BDAP, secondo la previsione dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.

In sostanza, con le novelle apportate dalla lettera b) del comma in esame:

-si modifica il comma 5 dell'art. 243 del TUEL, al fine di precisare che la sanzione da applicare agli enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione è ora commisurata all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione, anziché di quelle risultanti dal certificato di bilancio, del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Laddove non risultasse inviato alla BDAP il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, in quella dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno;

-si riformula il comma 6 dell'art. 243, nel senso di prevedere l'assoggettamento in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi anche degli enti locali: a) che non abbiano provveduto, nei termini di legge, alla deliberazione del rendiconto della gestione (fattispecie peraltro già prevista dal previgente comma 6), b) che non inviino il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la sua deliberazione (il testo previgente prevedeva l'attivazione dei controlli in caso di mancata presentazione del certificato al rendiconto).

Articolo 50, commi 1-3
(Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 857 è abrogato;
- b) al comma 861:

1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.»;

c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».

2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

3. Entro il 1 luglio 2020 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'articolo 50 detta, ai commi da 1 a 3, disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A..

Il comma 1 modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge di bilancio per il 2019.

In primo luogo viene abrogato l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati (lettera a)).

Si prevede, quindi, che, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861).

*Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+ (lettere b) e c)). **Si rileva che la legge di bilancio, articolo 1 comma 854, ha soppresso il periodo di cui al comma 1, lett. b.2)***

Infine, viene posticipato (dal 31 gennaio) al 28 febbraio il termine (previsto dal comma 862) entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali (lettera d)).

Il comma 2 anticipa (dal 30 aprile) al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Il comma 3 stabilisce che entro il 1^o luglio 2020 (vale termine era originariamente 1^o gennaio 2021, poi modificato dalla legge di bilancio 2020, art.1, comma 855) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/200915, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Articolo 53-bis

(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ».

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ».

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 53-bis estende l'applicazione dell'aliquota IVA super ridotta al 4 per cento alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica (comma 1), se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli; prevede, per i già menzionati veicoli ibridi ed elettrici ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, l'esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

Con le modifiche in commento, tra i beni e servizi ai quali si applica l'aliquota super-ridotta al 4 per cento vengono incluse le cessioni di veicoli con motore ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, nei confronti dei soggetti diversamente abili o dei loro familiari, nonché le prestazioni di servizi resi dalle officine per adattare tali veicoli.

Il comma 2 modifica l'articolo 1 della legge n. 97 del 1986, che disciplina l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ai veicoli adattati ad invalidi.

Con le modifiche in esame, si chiarisce che l'agevolazione vale anche nel caso di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 consente di estendere l'agevolazione anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. L'agevolazione può essere fruita nuovamente entro il quadriennio dall'acquisto ove il veicolo risulti cancellato dal PRA.

Il comma 3 estende ai già menzionati veicoli ibridi e a motore elettrico ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari l'esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; a essi si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE - Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Articolo 57(Disposizioni in materia di enti locali)

Articolo 57, comma 1-quater (Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari)

1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2023 ».

Il comma 1-quater dell'articolo 57, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende fino al 2023 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

A tal fine la disposizione in esame modifica l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78 del 2015, che, nel testo vigente, attribuisce agli enti locali tale facoltà limitatamente al periodo 2015-2020.

In particolare, l'eliminazione del vincolo di destinazione disposto dal comma 2 consente agli enti locali di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui anche per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione di mutui.

I risparmi di linea capitale, infatti, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse in tal senso, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti.

Sul punto, si ricorda che diversi pronunciamenti della Magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.

Tuttavia, l'esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della (sempre più sofferente) parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l'utilizzo libero delle risorse. Trattasi, tuttavia, secondo la Corte, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all'esigenza di introdurre misure di "alleggerimento" delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.

**Articolo 57, commi 2 e 2-bis
(Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali)**

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria

cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

L'articolo 57, commi 2 e 2-bis, escludono l'applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali.

Il comma 2 prevede la disapplicazione di:

- *articolo 27, comma 1, del decreto legge n.112/2008(cd. "taglia-carta"), che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;*
- *articolo 6 del decreto n.78/2010, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente ai seguenti commi:*
 - comma 7, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza;*
 - comma 8, riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;*
 - comma 9, riduzione delle spese per sponsorizzazioni;*
 - comma 12, riduzione delle spese per missioni;*
 - comma 13, riduzione delle spese per attività di formazione*
- *articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012, riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.*
- *articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987, obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico*
- *articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007, obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro*

nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;

- *articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011, che prevede l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili;*
- *articolo 24 del decreto-legge n.66/2014, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili.*

Articolo 57, comma 2 quater (Modifiche al Tuel)

2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;**
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.**

Vengono eliminate, con finalità di semplificazione procedurale, alcune attività di controllo del tesoriere in ordine al rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio.

Articolo 57, commi 2-quinquies e 2-sexies (Certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio)

2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

« **473-bis.** Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 ».

2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

I commi 2-quinquies e 2-sexies intervengono sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio.

In particolare, il comma 2-quinquies prevede, in deroga alla disciplina vigente, che per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020.

In particolare, il comma 473 (rispetto al quale la disposizione in esame introduce una deroga, per il solo anno 2017) impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione. Nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2-sexies prevede che agli oneri derivanti dal precedente comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 479, lettera b), della legge n.232/2016 (ovvero il vecchio sistema premiale).

Articolo 57, comma 2-septies (Disapplicazione di sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità e del pareggio di bilancio)

2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato » sono soppresse.

Il comma 2-septies dell'articolo 57, amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui.

La disposizione, in particolare, modifica l'articolo 1, comma 829, della legge n.145/2018 (legge di bilancio per il 2019), prevedendo che agli enti locali in stato di dissesto, i quali hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, non vengano applicate le sanzioni previste per il mancato raggiungimento del saldo obiettivo nel caso in cui questo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, a prescindere dal fatto che tale pagamento avvenga (come attualmente richiesto) mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito

dalla società Acquirente unico Spa. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

Il nuovo articolo 57-bis proroga la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020; prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; consente, dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale.

Il comma 1, lettera a), proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. A tal fine è modificato l'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).

In sostanza, la norma consente ai Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie almeno fino a diversa regolamentazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA. Con la lettera b) del comma 1, si intende assicurare ai Comuni un ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020, il cui termine viene fissato al 30 aprile, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

La deroga è legata alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Il comma 2 prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

La declinazione delle modalità attuative è rimandata ad appositi provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adottati tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Gli oneri derivanti dall'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate sono coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative.

Il comma 3 consente di estendere ai beneficiari del reddito di cittadinanza anche il c.d. bonus sociale idrico (o "bonus acqua"), oltre ai già previsti bonus elettrico e gas.

Il comma 4 prevede che il citato bonus idrico venga esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, in tal modo ricomprendendo nel sistema di tutele da garantire alle utenze domestiche maggiormente vulnerabili anche gli ulteriori servizi che compongono il servizio idrico integrato.

Le disposizioni di cui al comma 5 sono volte a consentire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

L'ARERA, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'ARERA definisce, altresì, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

Infine, il comma 6 prevede che l'ARERA stipuli un'apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: « a livello regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a livello provinciale »;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

« 25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento ».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

L'articolo 57-ter, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali. Viene novellato il comma 25 dell'articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL (cfr. box seguente).

In base alla normativa vigente dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.

Tale disciplina viene modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale.

Il comma 2, infine, dispone la modifica da parte del Governo del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che disciplina la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei revisori, al fine di prevedere che l'inserimento dei soggetti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.M. avvenga a livello provinciale (anziché regionale)

Articolo 57-quater
(Indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco »;

b) al comma 84, le parole: « di presidente della provincia, » sono soppresse.

L'articolo 57-quater, introdotto in sede referente, incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti.

Il comma 1 modifica l'articolo 82 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) introducendo un nuovo comma 8-bis che incrementa l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che è pari a 1.952,21 euro mensili, secondo quanto stabilito dalla tabella A del D.M. 119/2000. Pertanto l'incremento risulta essere pari al massimo a 1.659,38 euro mensili (l'85% di 1.952,21 euro).

Attualmente l'indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è pari a 1.162,03 euro mensili, mentre quella dei sindaci tra 1.000 e 3.000 abitanti è pari a 1.301,47 euro.

Per effetto della disposizione in esame, le due classi demografiche verrebbero unificate e l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni rientranti in entrambe viene elevata nella misura sopra indicata.

A titolo di concorso per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità, il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni a decorrere dal 2020.

La dotazione è dunque a titolo di concorso per la copertura dei costi dell'incremento delle indennità poste a carico dei comuni fino all'eventuale raggiungimento della percentuale di cui sopra.

Inoltre, prevede l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.

Il comma 4 dell'articolo 57-quater prevede che presidenti di provincia percepiscano un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. Le indennità sono quelle previste nell'articolo 3 del DM 119/2000. La norma prevede che gli oneri derivanti dall'istituzione della nuova indennità per i presidenti delle province siano interamente a carico dei bilanci delle province. Per l'applicazione della norma dovrà essere chiarito se alla Provincia competono solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto alle indennità previste per i Sindaci che restano a carico del Comune e se l'indennità prevista per i presidenti sia da corrispondere anche ai vicepresidenti che svolgono le funzioni di presidente di provincia. La norma infatti modifica il comma 59 dell'articolo 1 della medesima legge 56/2014, che disciplina la durata in carica del presidente della provincia (fissata 4 anni) integrandolo con l'individuazione dell'importo dell'indennità nella misura della indennità del sindaco del comune capoluogo e prevedendo che essa non sia in ogni caso cumulabile con quella del sindaco. A tal fine, viene modificata anche il comma 84 della stessa legge che ha stabilito la gratuità dell'esercizio di una serie di incarichi di amministratore locale, sopprimendo il riferimento al presidente di provincia. Resta invece ferma la gratuità dell'esercizio delle altre cariche di cui al comma 84 (componente del consiglio provinciale e dell'assemblea dei sindaci). La disposizione sembrerebbe applicarsi dunque solo nel caso in cui la carica di presidente di provincia sia ricoperta da un sindaco di comune diverso da quello del capoluogo di provincia per coprire le maggiori responsabilità che derivano dalla presidenza della provincia. Per l'applicazione della norma occorre comunque tener presente che la provincia resta un ente i cui organi sono eletti dagli amministratori comunali e che la legge 56/14 si applica direttamente solo alle province delle regioni a statuto ordinario.

1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

«5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto è trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri».

2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: « finanze » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera » sono sostituite dalle seguenti: « alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo ».

L'articolo 57-quinquies reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo, in particolare, che il relativo decreto del Ministro dell'economia sia adottato previa approvazione della nota metodologia e della stima da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard.

Il comma 2 introduce, inoltre, il previo parere tecnico della suddetta Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 3 trasferisce alla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 modifica il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per i singoli comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, che costituiscono uno dei criteri perequativi per la ripartizione di quota parte del Fondo di solidarietà comunale.

A tal fine è sostituito il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione del citato comma 5-quater è sostanzialmente volta ad introdurre la previsione che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e da esso sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard³⁶ (anche separatamente) per l'approvazione.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per quel che concerne la successiva procedura di approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune, la nuova formulazione del comma ribadisce sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente.

In particolare, viene confermato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per la ripartizione di quota parte perequativa del Fondo di solidarietà comunale, sono adottate, anche separatamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto alla normativa vigente è peraltro richiesta la previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard.

Lo schema di decreto è inoltre trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (quando cioè l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, ed il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata) il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere.

Il quarto periodo del presente comma prevede che lo schema di decreto, con la nota metodologica e la stima, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, affinché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Articolo 58-octies (Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica)

- 1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.**
- 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo.**
- 3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

L'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.

Si ricorda che il Fondo unico per l'edilizia scolastica è stato istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 7105) dall'art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012(L. 221/2012). In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Nei fatti, le linee di finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica sono numerose: si veda, al riguardo, la pagina web dedicata nell'ambito del sito del MIUR. In base al ddl di bilancio per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022 (A.S. 1586) lo stanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica ammonta a € 343,5 mln per il 2020, € 136,5 mln per il 2021 e 144,5 mln per il 2022.

In particolare, l'apposita sezione del Fondo unico è destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, co. 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2).

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ha previsto Le disposizioni attuative, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del consiglio dei ministri.

Alla copertura degli oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del MEF, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso MEF.